



**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
DI SOGGIORNO NEL
COMUNE DI MONTICIANO**

Approvato con Delibera di Consiglio n. Å Å

INDICE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

Articolo 4

Misura dell'imposta

Articolo 5

Esenzioni

Articolo 6

Versamento dell'imposta

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Articolo 8

Interventi da finanziare

Articolo 9

Controllo e accertamento dell'imposta

Articolo 10

Sanzioni

Articolo 11

Riscossione coattiva

Articolo 12

Rimborsi

Articolo 13

Contenzioso

Articolo 14

Funzionario responsabile dell'imposta

Articolo 15

Meccanismi di consultazione con gli operatori

Articolo 16

Disposizioni finali

Articolo 17

Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. n° 446 del 15.12.1997, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Monticiano ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n° 23 del 14.03.2011 e nel rispetto delle disposizioni nazionali che disciplinano il tributo.
- 2) Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicate nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

- 1) L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23.
- 2) Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune di Monticiano per il miglioramento delle politiche turistiche, per incrementare lo sviluppo del settore, per la promozione del territorio, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali.
- 3) L'applicazione dell'imposta decorre **dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.**
- 4) L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Monticiano **fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.**

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

- 1) L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Monticiano che pernottano nelle strutture ricettive del Territorio comunale.
- 2) Il soggetto passivo dell'imposta è colui che soggiorna nella struttura. Il gestore della struttura ricettiva sarà responsabile unicamente del versamento dell'imposta riscossa.

Articolo 4

Misura dell'imposta

- 1) La misura dell'imposta è stabilita annualmente con provvedimento della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
- 2) Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per il settore alberghiero la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in %stelle+ Per il settore extralberghiero e gli agriturismi la misura della tariffa sarà unica in quanto la classificazione delle %spighe+non identificano i vari livelli di confort e qualità.

Le strutture ricettive extra-alberghiere si compongono delle seguenti tipologie:

“Attività ricettive rurali e residenze d'epoca” “Case per ferie e ostelli per la gioventù” “Case religiose di ospitalità” “Centri di vacanza per minori e anziani” “Rifugi alpini, escursionistici e bivacchi fissi

“Esercizi di affittacamere” “Case e appartamenti per vacanze” “Appartamenti ammobiliati per uso turistico” “Uso occasionale di immobili a fini ricettivi” “Offerta del servizio di alloggio e prima colazione B & B

- 3) L'imposta non si applica oltre il 5° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva.

Articolo 5

Esenzioni

- 1) Sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno:
 - a) I minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture socio-sanitarie del territorio.
 - c) Il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
 - d) I residenti nel Comune di Monticiano;
 - e) Il personale dipendente delle strutture ricettive;
 - f) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
 - g) Soggetti con invalidità non inferiore all'80%;
 - h) Gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all'80% ai quali viene anche corrisposto l'assegno di accompagnamento, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
 - i) Il Comune di Monticiano nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso.
 - j) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- 2) L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma lettere b), c), d), e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una attestazione resa in base agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

- 1) I soggetti che soggiornano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
- 2) Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Monticiano dell'imposta di soggiorno dovuta:
 - entro il 10 del mese di Maggio (per il periodo 1 Gennaio. 30 Aprile)
 - entro il 10 del mese di Settembre (per il periodo 1 Maggio. 31 Agosto)
 - entro il 10 del mese di Gennaio dell'anno successivo (per il periodo 1 Settembre. 31 Dicembre)

con le seguenti modalità:

- a) Mediante bonifico bancario sul conto della Tesoreria Comunale
- b) Mediante pagamento diretto presso la Tesoreria Comunale

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

- 1) I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Monticiano, sono tenuti ad informare, in appositi spazi e con cartelli informativi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
- 2) I gestori hanno l'obbligo, **MENSILMENTE** di dichiarare all'Ente il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, il relativo periodo di permanenza, il numero degli esenti in base all'art. 5 del presente regolamento e gli estremi del versamento dell'imposta.
- 3) Per la trasmissione dei dati di cui al comma precedente potrà essere usato il servizio via Web, con gli adeguamenti necessari, già in uso alle strutture ricettive per l'invio dei dati statistici. Il servizio non ha alcun onere finanziario né per il Comune né per gli operatori.
- 4) Il gestore della struttura ricettiva deve altresì presentare, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e cioè entro il 30 gennaio di ciascun anno, al Servizio Tributi del Comune, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, il conto di gestione (**mod.21**) redatto su apposito modello ministeriale secondo la normativa vigente. Il conto della gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.
- 5) Il conto della gestione deve essere presentato esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, consegnandolo direttamente presso il Servizio Tributi oppure inviando tramite posta raccomandata; per chi è dotato di firma digitale, l'invio del conto della gestione, sottoscritto digitalmente, può essere effettuato tramite posta elettronica certificata (PEC).
- 6) I gestori sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta per almeno 5 anni+.
- 7) **In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.**

Articolo 8

Interventi da finanziare

- 1) **L'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, si impegna a finanziare quanto previsto dall'art.4 del D.lgs.n. 23/2011 ed in particolare investimenti ed interventi esclusivamente a favore dell'economia turistica.**
- 2) **L'elenco degli interventi finanziati con l'imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del Bilancio di Previsione e del Bilancio consuntivo.**

Articolo 9

Controllo e accertamento dell'imposta

- 1) Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui all'art.7.
- 2) Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese.
- 3) Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27/12/2006 n° 296.
- 4) Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con inviti a restituirli compilati e firmati.

Articolo 10

Sanzioni

- 1) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo n. 13 del D. Lgs n°471/97. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli art n. 9 comma 1, primo periodo, e n. 17 del D.Lgs n 472/97.
- 2) Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'articolo 7 comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di " 25,00 a un massimo di " 500,00, ai sensi dell'articolo n. 7 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000.
- 3) Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 1 e 2, per le violazioni degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art 6 si applica un'ulteriore sanzione da un minimo di " 25,00 a un massimo di " 250,00, ai sensi dell'art n. 7 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000.
- 4) La mancata esibizione della documentazione indicata all'art. 7, nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori di cui allo stesso articolo 7 comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di " 25,00 a un massimo di " 250,00 per ciascun caso.
- 5) Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 2, 3, 5, 5 del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981
- 6) La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 11

Riscossione coattiva

- 1) Le somme accertate e notificate dall'Amministrazione e dovute all'Ente a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini previsti, sono riscosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

Articolo 12

Rimborsi

- 1) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione sono riportati nella dichiarazione di cui all'articolo 7 comma 2.
- 2) Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a quindici euro.
- 3) Gli interessi di cui al comma 6 dell'articolo 9, spettano per le somme oggetto di Rimborso a decorrere dall'eseguito pagamento.

Articolo 13

Contenzioso

- 1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs 31 Dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 14

Funzionario Responsabile dell'imposta

- 1) Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Monticiano.
- 2) Il Funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta gli atti.

Articolo 15

Meccanismi di consultazione con gli operatori

- 1) Periodicamente potrà essere convocato un tavolo tecnico formato dalla Amministrazione Comunale, dalle Associazioni di categoria e da gestori delle strutture ricettive con finalità informative, di verifica e monitoraggio per eventuali modifiche che dovranno comunque seguire l'iter indicato dalle normative provinciale e regionale.

Articolo 16

Disposizioni finali

- 1) Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
- 2) Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha la facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
- 3) Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia

Articolo 17

Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il **1 Gennaio 2019**